

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato» (1394-B), d'iniziativa del senatore Di Lembo e di altri senatori; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> ...	Pag. 1, 4
CASTIGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4
CORRENTI (PCI)	3, 4
DI LEMBO (DC)	2
GALLO (DC)	3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato» (1349-B), d'iniziativa del senatore Di Lembo e di altri senatori; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.*
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato» d'iniziativa dei senatori Di Lembo, Gallo, Covi, Battello, Filetti, Venturi, Acone e Corleo-
ne, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Come ricorderete, si tratta di un disegno di legge che era originariamente composto da tre articoli. Con l'articolo 1 si disponeva che agli esami di procuratore legale potevano partecipare i praticanti che avessero compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di giugno. Con l'articolo 2 si stabiliva che potevano produrre il certificato relativo all'eseguita pratica anche dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. L'articolo 3 conteneva norme relative all'entrata in vigore della legge.

Questo provvedimento ha subito alla Camera dei deputati notevoli modificazioni. È stato stabilito che gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello ed è stata modificata la norma contenuta nell'articolo 1, nel senso che possono partecipare alla sessione degli esami di dicembre coloro che hanno compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre.

La giustificazione all'introduzione di questi emendamenti è stata avanzata dal deputato Nicotra, il quale ha assunto che è preferibile intervenire sulla data di svolgimento delle prove di esame di procuratore legale differendola dal mese di luglio al mese di dicembre. In tal modo si consentirebbe la partecipazione alle prove scritte a tutti coloro che si sono laureati nell'anno solare di riferimento.

Introdotte queste modificazioni relative al contenuto tipico del provvedimento da noi approvato, sono poi state introdotte altre variazioni, di cui una relativa al contenuto della prova orale degli esami di procuratore, stabilendosi che tra le cinque materie scelte almeno una deve essere di diritto processuale. Ciò è indubbiamente opportuno, in quanto il diritto processuale era stato negletto ma la sua conoscenza è indispensabile per chi deve svolgere la professione.

All'articolo 5 si estendono agli avvocati le disposizioni relative agli esami di procuratore per quanto riguarda la valutazione, il punteggio e il modo in cui devono essere svolte le prove orali.

Sul disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole, invitando peraltro la Commissione di merito a sopprimere la disposizione che determina la durata delle prove orali degli esami per avvocato. In effetti nell'articolo 5 è stata introdotta la norma secondo cui la prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia. A me pare che questa norma sia stata opportunamente introdotta, poichè rende la prova orale, che deve vertere quanto meno sulle cinque materie che sono state scelte dal candidato, una prova seria e non di *routine*. Quindi ritengo che il suggerimento della 1^a Commissione non debba essere accolto.

Per quanto riguarda le altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, credo siano meritevoli di accoglimento da parte della nostra Commissione. Il Governo davanti all'altro ramo del Parlamento ha assunto una posizione di astensione. Tutti i Gruppi - salvo il Gruppo comunista, che si è astenuto - hanno votato a favore del provvedimento. Effettivamente le modificazioni che sono state introdotte dalla Camera hanno suscitato un certo sconcerto in coloro che si apprestavano a sostenere gli esami. Sono pervenute proteste da ogni parte d'Italia da quanti si aspettavano di dover sostenere gli esami in luglio, ma dato quello che si è determinato per effetto dell'introduzione prima delle norme da noi varate e poi delle modificazioni intervenute nell'altro ramo del Parlamento a me pare che convenga mettere un punto fermo e definitivo sulla materia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI LEMBO. Signor Presidente, anche se ho qualche perplessità, nel complesso sono favorevole, quale primo firmatario della proposta in discussione, a che venga approvato il testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento perchè credo che si debba mettere un punto fermo in questa materia.

Ritengo altresì che tutti i problemi che non sono stati risolti ma addirittura aggravati da

2^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN (5 aprile 1989)

questo disegno di legge debbano trovare soluzioni in un'altra sede, sempre in questa Commissione. Mi riferisco al disegno di legge sulla riforma della professione forense, che anch'esso deve mettere un punto fermo in materia con il superamento della distinzione fra procuratore ed avvocato. Se così avverrà, dovremo anche rivedere l'argomento relativo agli esami di procuratore.

Per quanto riguardo il parere espresso dalla 1^a Commissione, mi rendo conto che l'articolo che pone i limiti temporali per le prove orali è discutibile: cinque prove orali che impegnano un'ora sono cinque prove orali molto modeste, perchè interrogare un candidato per dieci minuti su ciascuna prova non permette di conoscere la sua preparazione effettiva. Però bisogna rendersi conto che probabilmente i colleghi della Camera hanno fatto questa scelta visto il caos che si determina nelle grosse sedi dove gli ammessi agli orali sono molti, giacchè i partecipanti sono tanti anch'essi. Alla Corte d'appello di Campobasso, dove gli ammessi agli orali sono stati 45, pensare di interrogare per un'ora è probabilmente una cosa che fa sorridere, ma se si pensa a Napoli o a Roma questa è una scelta oculata. Perciò credo si possa approvare questa legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

GALLO. Il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del testo nella versione pervenuta dalla Camera. In modo particolare sottolineo come opportuno e saggio lo spostamento del periodo degli esami dalla fine di luglio a dicembre, perchè la fine di luglio è un periodo veramente massacrante per tutti coloro, esaminatori e candidati, che sono impegnati in una prova veramente seria e molto importante per il loro futuro professionale.

Sono anche favorevolissimo all'inclusione di una materia processualistica tra le cinque che costituiscono oggetto della prova orale.

Quanto alla raccomandazione della 1^a Commissione, anzitutto debbo raccogliere il rilievo del Presidente che si tratta di una norma che si riferisce non agli esami di procuratore ma a quelli di avvocato; in ogni caso si tratta di una norma ordinatoria che non è prescritta a pena

di alcuna conseguenza di nullità, di invalidità o di irregolarità, ma vuole solo tracciare un minimo di decenza per quanto riguarda la serietà e la compostezza degli esami che mi sembra sia auspicabile.

CORRENTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista non ha ragione di rivedere le proprie posizioni di disponibilità rispetto alla norma e si rende conto, quando anche ravvisata l'esigenza di ulteriori miglioramenti, che è senz'altro da escludere una quarta lettura perchè in questo modo vanificheremmo veramente una serie di aspettative.

Debbo rilevare che questo slittamento di termini, che in assoluto trova le ragioni di opportunità che richiamava il senatore Gallo, è però foriero di un temporaneo guasto tanto che il nostro Gruppo aveva già sottoscritto un ordine del giorno, accolto da questa Commissione e dal Governo, inteso ad ottenere che il patrocinio dei giovani procuratori già iscritti al compimento del quadriennio venisse prorogato. Per evitare che quell'ordine del giorno rimanga lettera morta ripropongo uno di analogo contenuto:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1394-B, riprendendo l'ordine del giorno 0/1050/2/5,

invita il Governo:

a porre in essere le opportune iniziative atte a consentire l'esercizio del patrocinio davanti alle preture fino al 31 dicembre 1990 ai praticanti procuratori, già decaduti dall'esercizio suddetto per decorso del termine previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1985, n. 406, che risultino iscritti al registro dei praticanti procuratori da quattro anni nel momento dell'entrata in vigore della presente legge ed abbiano sostenuto, in detto periodo, l'esame scritto per la professione di procuratore.

0/1394-B/2/1

CORRENTI

Mentre sostanzialmente favoriamo coloro i quali hanno finito i corsi universitari puntualmente e potrebbero non compiere la pratica in

2^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN (5 aprile 1989)

tempo utile, con questo disegno di legge andiamo a penalizzare coloro i quali sono pronti per fare gli esami e devono aspettare sei mesi perdendo il patrocinio. A nostro giudizio deve essere ribadita la preoccupazione del nostro ordine del giorno al Governo perchè contestualmente all'adozione di questo provvedimento provveda ad impedire questa sorta di disagio che si crea in capo ad una porzione della categoria di praticanti. Con questa raccomandazione che sottoponiamo alla Commissione ed al Governo siamo favorevoli al provvedimento.

GALLO. Sono d'accordo sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

In qualità di relatore prendo atto dell'unanime consenso per l'approvazione del disegno di legge così come pervenuto dalla Camera ed esprimo sull'ordine del giorno, che viene ripresentato negli stessi termini in cui è stato votato per la legge del 1988, parere favorevole.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo aveva espresso la sua posizione alla Camera in sede di modifica del testo già approvato dal Senato. Come sempre le soluzioni che spostano ad altra data gli esami di procuratore legale creano qualche scopenso rispetto ai tempi in cui i candidati si sono laureati. Al Governo pareva che la soluzione di fine luglio andasse a premiare coloro i quali si erano laureati puntualmente; in qualche modo le penalizzazioni devono sempre trovare una giustificazione e questa poteva sembrare più valida.

Riguardo il testo c'è un rilievo che però non è più possibile valutare perchè si tratta di una parte non modificata dalla Camera. L'articolo 3 consente di presentare il certificato di compiuta pratica entro venti giorni precedenti alla data di esame e, se correlato alla norma rimasta in vigore che stabilisce che gli elenchi degli ammessi alle prove devono essere depositati 15 giorni prima, concede solo 5 giorni alla Commissione per esaminare le domande. Questo scopenso comunque rimane.

Fatti questi rilievi e tenuto conto che vi è anche una preoccupazione che riguarda il fatto che gli esami sono stati già indetti per il 26-27-28 luglio occorre che si provveda rapidamente a chiarire una situazione di incertezza che deve essere assolutamente eliminata. C'è l'esigenza di definire comunque il testo legislativo e sotto questo profilo il Governo non si oppone al testo così come pervenuto dalla Camera.

Inoltre il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dato che l'ordine del giorno è stato accettato dal Governo immagino che il senatore Correnti non insista per la votazione.

CORRENTI. Certamente no.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre».

È approvato.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è sostituito dal seguente:

«1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello».

È approvato.

L'articolo 3, già articolo 2, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 17-*bis* del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dopo le parole: «relative a cinque materie,» sono inserite le seguenti: «di cui almeno una di diritto processuale,».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. Nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, il primo comma dell'articolo 34 è sostituito dai seguenti:

«Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna prova scritta, nonchè quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano

conseguito nelle altre una media di otto punti.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo nè al secondo appello perde il diritto all'esame.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale».

È approvato.

L'articolo 6, già articolo 3, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato».

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO